

DIRITTI DEL LAVORATORE

- **LA RETRIBUZIONE;**
- **IL DIRITTO ALLA SALUTE;**
- **LE NORME DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO;**
- **LE FERIE E I RIPOSI;**
- **IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER MATERNITÀ O
PER MATRIMONIO;**
- **IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE;**
- **I DIRITTI SINDACALI IN GENERE**

DOVERI DEL LAVORATORE

❖ OBBLIGO DI DILIGENZA

IL LAVORATORE DEVE:

- ✓ USARE LA DILIGENZA RICHIESTA DALLA PRESTAZIONE DOVUTA, DALL'INTERESSE DELL'IMPRESA E DA QUELLO SUPERIORE DELLA PRODUZIONE NAZIONALE
- ✓ OSSERVARE LE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE E PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO IMPARTITE DALL'IMPRENDITORE E DAI COLLABORATORI DI QUESTO DAI QUALI DIPENDE GERARCHICAMENTE.

❖ OBBLIGO DI FEDELTA'

- ✓ IL LAVORATORE NON DEVE TRATTARE AFFARI, PER CONTOPROPRIO O DI TERZI, IN CONCORRENZA CON L'IMPRENDITORE, NE' DIVULGARE NOTIZIE ATTINENTI ALLA ORGANIZZAZIONE E AI METODI DI PRODUZIONE DELL'IMPRESA, O FARNE USO IN MODO DA POTER RECARE AD ESSA PREGIUDIZIO

POTERE DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO


E' UNA DELLE MANIFESTAZIONI DEL POTERE GERARCHICO E CONSISTE NELLA FACOLTA' DI REPRIMERE, CON APPOSITE SANZIONI, I COMPORTAMENTI DEL LAVORATORE COSTITUENTI VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.

- ART. 7 L.300/70
- CODICE DISCIPLINARE:
 - AFFISSIONE
 - CONTESTAZIONE
 - PROVVEDIMENTO
 - COLLEGIO CONCILIAZIONE E ARBITRATO

CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

DIMISSIONI

- TERMINE DI PREAVVISO
- FORMA SCRITTA




GIUSTA CAUSA

GIUSTIFICATO MOTIVO

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

- TERMINE DI PREAVVISO
- FORMA SCRITTA



GIUSTA CAUSA

GIUSTIFICATO MOTIVO

DISCIPLINARE

- oggettivo
- soggettivo

RISOLUZIONE CONSENSUALE

- TERMINE DI PREAVVISO
- FORMA SCRITTA

LAVORATORI ESCLUSI DALLA TUTELA

- CONTRATTI A TERMINE
- LAVORATORI IN PROVA
- DIRIGENTI
- ULTRASESSANTENNI
- DOMESTICI
- APPRENDISTATO

COMPUTO DIPENDENTI: ESCLUSIONI

- APPRENDISTI
- PARENTI DATORI DI LAVORO
- PART TIME
- LAVORATORI IN AFFITTO

IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO

FORMA SCRITTA

ATTO RICETTIZIO

TERMINE DI DECADENZA: 60 GIORNI

**TUTELA REALE ART. 18
L.300/70**

fino a 15 dip. nello stesso Comune

Fino a 60 dip. a livello nazionale

REINTEGRO

RISARCIMENTO

DANNO

TUTELA OBBLIGATORIA L. 108/90
fino a 15 dip.

RIASSUNZIONE

RISARCIMENTO

DANNO

CONTROVERSIE DI LAVORO

ART. 409 CPC

FISSA LA COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO PER
TUTTE LE CONTROVERSIE RELATIVE A:

1. IL LAVORO DOMESTICO
2. IL LAVORO A DOMICILIO
3. IL RAPPORTO DI PORTIERATO NEGLI STABILIMENTI URBANI
4. I RAPPORTI DI AGENZIA E DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
5. I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

6. I CONTRATTI AGRATI
7. LIBERO PROFESSIONISTA CHE SVOLGA L'ATTIVITA' IN MODO ESCLUSIVO, O
COMUNQUE DI GRAN LUNGA PREVALENTE, A FAVORE DI UN UNICO CLIENTE
8. ARTISTI CON CONTRATTO DI SCRITTURA ARTISTICA
9. I PROCACCIATORI D'AFFARI
10. SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA
11. IL LAVORO SVOLTO NELL'IMPRESA FAMILIARE
12. LA CONTROVERSIA FRA ASSOCIANTE E ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE QUALORA
L'APPORTO DELL'ASSOCIATO SI SIA RISOLTO IN UN' ATTIVITA' PERSONALE E
CONTINUATIVA DI COLLABORAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIANTE SENZA IL
CONFERIMENTO DI CAPITALI

D.LGS 80/98 E 387/98

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
CONDIZIONE PROCEDIBILITA' GIUDIZIO

➤ **CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA** **ART. 410 CPC**

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AVANTI LA **COMMISSIONE**
COSTITUITA DAVANTI ALLA DPL
TENTATIVO DA ASSOLVERSI ENTRO 60 GIORNI DALLA RICHIESTA

➤ **CONCILIAZIONE SINDACALE** **ART. 411 CPC**

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

➤ **MANCATA CONCILIAZIONE**

RICORSO GIUDIZIARIO AVANTI IL GIUDICE DI LAVORO ATTRAVERSO UN
PROCEDIMENTO SPECIALE CHE E' IL PROCESSO DEL LAVORO

ELBA

NEL 1992 E' STATO COSTITUITO L'ENTE BILATERALE ARTIGIANO LOMBARDO **ELBA** A SUPPORTO DELLE IMPRESE E DEI LORO DIPENDENTI, COSTITUITO E GESTITO CONGIUNTAMENTE DALLA IMPRENDITORIA ARTIGIANA E DAL SINDACATO DEI LAVORATORI, NEL QUALE FAR CONFLUIRE I VERSAMENTI EFFETTUATI DALLE IMPRESE ARTIGIANE NELLA MISURA ANNUA PER DIPENDENTE PARI A € 48,32

PROVVIDENZE EROGATE

CONTRATTI DI SOLIDARIETA':

PROVVIDENZE PERIL SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI DELLE
IMPRESE INTERESSATE A RIDUZIONI DI ORARIO

IL PERIODO: NON INFERIORE A **DUE SETTIMANE** E SUPERIORE A **24 MESI**
IL FONDO EROGA DALL'INIZIO AL TERMINE DELL'EVENTO UNA
PRESTAZIONE PARI AL **50%** DELLA RETRIBUZIONE PERSA , CUI SI
AGGIUNGE UN CONTRIBUTO PARI AL 25% DELLA RETRIBUZIONE PERSA
EROGATO DAL MINISTERO DEL LAVORO

SOSPENSIONE ATTIVITA' LAVORATIVA

SUSSIDIO A FAVORE DEI DIPENDENTI SOSPESI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA PER PERIODI SUPERIORI A 5 GIORNI E FINO A 60 GIORNI LAVORATIVI DA CONTEGGIARSI NELL'ARCO DEI 12 MESI PRECEDENTI DALL'INIZIO DELLA SOSPENSIONE IL FONDO EROGA UN SUSSIDIO PARI AL 50% DELLA PAGA BASE, CONTINGENZA, EDR E SOMME PREVISTE DAL CCRIL

INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE

SUSSIDIO A FAVORE DEI LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO CONNESSO A RIDUZIONE, TRASFORMAZIONE O CESSAZIONE DI ATTIVITA' O DI LAVORO IL SUSSIDIO E' CONCESSO NELLA MISURA DI **€ 104** LORDE SETTIMANALI (**80** PER GLI APPRENDISTI) PER UN MASSIMO DI **15** SETTIMANE E SUBORDINATAMENTE ALLA PERMANENZA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE

PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI CHE ABBIANO COMPIUTO **ALMENO 15 ANNI** DI ANZIANITA' DI SERVIZIO PRESSO LA STESSA IMPRESA IL CONTRIBUTO E' DI **€ 155** E CONCESSO **UNA SOLA VOLTA** PER BIENNIO

INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE INCREMENTANO L'ORGANICO ASSUMENDO DIPENDENTI A **TEMPO INDETERMINATO** L'INCREMENTO SI VERIFICA QUANDO IL NUMERO DI DIPENDENTI

A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO IN FORZA AL **31.12** E' SUPERIORE A QUELLO DEGLI STESSI DIPENDENTI IN FORZA AL **01 GENNAIO PRECEDENTE**

IL CONTRIBUTO E' CONCESSO, PER OGNI DIPENDENTE CHE HA CONCORSO AD INCREMENTARE L'ORGANICO, NELLA MISURA DI **€ 155**

BORSE DI STUDIO

PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI CHE ABBIANO SUPERATO CORSI REGOLARI DI STUDIO IN SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA, UNIVERSITARIA E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

TALI CORSI DOVRANNO AVERE UNA DURATA MINIMA DI **3 ANNI** IL CONTRIBUTO E' DI **€ 260** PER I CORSI TRIENNALI, **€ 520** PER I DIPLOMI DI SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA E **€ 775** PER I CORSI O DIPLOMI DI LAUREA
TALE CONTRIBUTO SARA' EROGATO AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI IMPRENDITORI E DEI LAVORATORI

CONTRIBUTI AI TITOLARI, SOCI, COLLABORATORI E DIPENDENTI DELLE IMPRESE CHE FREQUENTANO CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INERENTI L'ATTIVITA' SVOLTA DALL'AZIENDA

NEL CASO DI CITTADINI STRANIERI SONO AMMESSI A CONTRIBUTO ANCHE I CORSI DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA

IL CONTRIBUTO E' DEL **25%** DEL COSTO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO E NON POTRA' SUPERARE L'IMPORTO DI **€ 260** CON FRANCHIGIA DI € 155

EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI DANNI CAUSATI DA EVENTI ECCEZIONALI DERIVANTI DA FATTORI (ESTERNI) ESTRANEI ALL'IMPRESA COMPORTANTI LA SOSPENSIONE PARZIALE O TOTALE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA DELL'IMPRESA

SONO AMMESSE LE SPESE SOSTENUTE NEI **6 MESI** SUCCESSIVI ALL' EVENTO, RELATIVE AL PRIMO RIPRISTINO DEL CICLO PRODUTTIVO

IL CONTRIBUTO NON E' CUMULABILE CON GLI INDENNIZZI DA PARTE DI ASSICURAZIONI

IL CONTRIBUTO E' CONCESSO NELLA MISURA DEL **15%** DELLE SOMME AMMESSE E NON POTRA' SUPERARE I **€ 15.500**. CON FRANCHIGIA PER SPESE INFERIORI A **€ 5.150**

PROMOZIONE DEI SISTEMI DI QUALITA'

CONTRIBUTI A FRONTE DI COSTI SOSTENUTI PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI QUALITA' AZIENDALI REALIZZATA ATTRAVERSO ENTI CERTIFICATORI ACCREDITATI, COMPRESI RELATIVI AGGIORNAMENTI IL CONTRIBUTO E' DEL 15% DEI COSTI DOCUMENTATI E NON POTRA' ESSERE SUPERIORE A € 1.050 PER ESSERE AMMESSO A CONTRIBUTO IL COSTO DEVE ESSERE SUPERIORE A € 1.550

FORMAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDISTI

CONTRIBUTI A FRONTE DI COSTI SOSTENUTI PER LA RETRIBUZIONE DELLE ORE DI FREQUENZA AI CORSI IL CONTRIBUTO E' CONCESSO NELLA MISURA DI € **155** PER OGNI APPRENDISTA CHE HA FREQUENTATO IL CORSO DI FORMAZIONE ESTERNA DI DURATA PARI AD ALMENO **120** ORE

D.LGS 276/03
in vigore dal 24 ottobre
Legge Biagi

JOB ON CALL
artt.33 - 40

CONOSCIUTO ANCHE COME **LAVORO INTERMITTENTE** O **LAVORO A CHIAMATA** UN LAVORATORE SI PONE A DISPOSIZIONE DI UN DATORE DI LAVORO CHE NE PUO' UTILIZZARE LA PESTAZIONE LAVORATIVA A DETERMINATE CONDIZIONI. AL LAVORATORE VIENE CORRISPOSTA UNA **INDENNITA' DI DISPONIBILITA'** IL RICORSO AL CONTRATTO A CHIAMATA E' CONSENTITO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DISCONTINUE O INTERMITTENTI

JOB SHARING

artt. 41 - 45

IL CONTRATTO DI **JOB SHARING** O **CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO** E' UNO **SPECIALE** RAPPORTO DI LAVORO MEDIANTE IL QUALE **DUE** LAVORATORI ASSUMONO **IN SOLIDO UN' UNICA** E IDENTICA OBBLIGAZIONE LAVORATIVA
CIASCUN COOBLIGATO E' **PERSONALMENTE E DIRETTAMENTE** RESPONSABILE DELL'ADEMPIMENTO DELL'INTERA OBBLIGAZIONE LAVORATIVA

CONTRATTO DI INSERIMENTO

artt. 54 - 59

FAVORIRE L'INSERIMENTO O IL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DI ALCUNE PRECISE CATEGORIE DI LAVORATORI, RITENUTE PIU' DEBOLI O SVANTAGGIATE NELLA FASE DI RICERCA DI UN POSTO DI LAVORO SUBORDINATO, ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DELLE CAPACITA' PROFESSIONALI IN POSSESSO DEGLI STESSI

DESTINATARI:

- a) SOGGETTI DI ETA' COMPRESA TRA I **18** E I **29** ANNI
- b) DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA DA **29** FINO A **32** ANNI
- c) LAVORATORI CON PIU' DI **50** ANNI DI ETA' CHE SIANO PRIVI DI UN POSTO DI LAVORO
- d) LAVORATORI CHE DESIDERINO RIPRENDERE UN' ATTIVITA' LAVORATIVA E CHE NON ABBIANO LAVORATO PER ALMENO DUE ANNI (SIA SUBORDINATO CHE AUTONOMO)
- e) DONNE DI QUALSIASI ETA' RESIDENTI IN UN' AREA GEOGRAFICA CON TASSO DI OCCUPAZIONE FEMMINILE **INFERIORE** ALLA MEDIA NAZIONALE - **NO LOMBARDIA**
- f) PERSONE RICONOSCIUTE AFFETTE DA UN GRAVE HANDICAP FISICO, MENTALE O PSICHICO

APPRENDISTATO

MODIFICATA LA L. 25/55

3 TIPOLOGIE:

- a) DIRITTO /DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ETA' DA 15 A 18 ANNI

E' UNO DEI CANALI PER L'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO/DOVERE ISTRUZIONE FINO
18 ANNI

RIFORMA MORATTI

DURATA MASSIMA 3 ANNI

b) PROFESSIONALIZZANTE

PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA QUALIFICA ATTRAVERSO UNA FORMAZIONE SUL LAVORO

ETA' TRA 18 E 29 ANNI

DURATA DA 2 A 6 ANNI

c) ALTA FORMAZIONE

PER IL CONSEGUIMENTO DI UN TITOLO DI STUDIO SECONDARIO, UNIVERSITARIO O SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE

ETA' TRA 18 E 29 ANNI

DURATA FISSATA DALLE PARTI SOCIALI